CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 39549/2026
Roma, lì, 10/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Ercole Aprile	- Presidente -	Sent.n.sez.1247/2026
Emilia Anna Giordano	CC	-07/10/2026
Maria Silvia Giorgi		R.G.N. 23292/2026
Paolo Di Geronimo		
Fabrizio D'Arcangelo	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[redacted]

avverso la sentenza emessa in data 10/06/2026 dal Tribunale di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto di annullare la sentenza limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio;
lette le conclusioni dell'avvocato [redacted], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova ha applicato su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione e la multa di euro 3.000,00 nei confronti di [redacted] per i delitti di cui agli artt. 81,

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fdf5d6bddff - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165

secondo comma, cod. pen., e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi in [redacted] in data 7 marzo 2026.

Il Tribunale ha, inoltre, condannato l'imputato al pagamento delle spese di mantenimento durante il periodo di custodia cautelare in carcere, ha disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e degli altri beni in sequestro e ha ordinato, ai sensi dell'art. 85-*bis* d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 240-*bis* cod. pen., la confisca della somma di euro 180,00 in sequestro.

2. L'avvocato [redacted], difensore dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento.

Proponendo un unico motivo, il difensore ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 240-*bis* cod. pen. e dell'art. 85-*bis* d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca della somma sequestrata.

Il Tribunale ha, infatti, fondato la confisca c.d. allargata esclusivamente sul fatto che [redacted] fosse privo di occupazione lavorativa, ritenendo, senza ulteriori verifiche, che la somma fosse sproporzionata rispetto alle condizioni economiche dell'imputato.

La Corte di cassazione ha, tuttavia, già escluso la sufficienza della sola mancanza di un'attività lavorativa regolare per giustificare la confisca di somme modeste, come rilevato da Sez. 4, n. 27609 del 25/05/2023, non massimata.

La somma di 180,00 euro è una somma assai modesta e non ogni disponibilità economica posseduta da un soggetto disoccupato può essere considerata illecita.

Il giudice avrebbe dovuto spiegare in concreto perché quella specifica somma fosse incompatibile con le disponibilità economiche lecite dell'imputato, tenendo conto anche dell'importo sequestrato, delle modalità di custodia e del contesto del rinvenimento.

La difesa ha, dunque, rilevato che la motivazione sul punto è soltanto apparente, in quanto converte il dato probatorio dell'assenza di lavoro dell'imputato in una presunzione assoluta di provenienza illecita del denaro, in contrasto con i principi che regolano la confisca allargata.

Il difensore ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca della somma di 180 euro, nonché la restituzione della stessa all'avente diritto.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 28 luglio 2026, il Procuratore generale, Luigi Giordano, ha chiesto di annullare la sentenza

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fdf5d6bddff - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165

impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio.

4. In data 14 settembre 2026 l'avvocato [redacted] ha depositato motivi aggiunti e ha dedotto la violazione dell'art. 240 cod. pen. e il vizio di motivazione anche con riferimento alla confisca del telefono cellulare dell'imputato.

La sentenza impugnata si è limitata a disporre la «confisca e la conseguente distruzione della sostanza stupefacente ed egli altri beni in sequestro» senza identificare il telefono cellulare, né indicare le ragioni della sua confiscabilità.

Il bene non è descritto mediante marca, modello, IMEI o altri elementi identificativi e mancherebbe qualsiasi spiegazione circa il suo utilizzo nella commissione del reato.

All'imputato è, infatti, stata contestata la detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione e nella ricostruzione dei fatti non sarebbe stato attribuito al telefono alcun ruolo strumentale.

Il semplice rinvenimento del cellulare nella disponibilità dell'imputato non è sufficiente a integrare il rapporto di pertinenzialità e strumentalità richiesto dall'art. 240 cod. pen. per la confisca facoltativa.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, nei procedimenti per stupefacenti la confisca del telefono cellulare è legittima solo quando sia dimostrato il concreto asservimento del bene all'attività di spaccio, come rilevato da Sez. 4, n. 27609 del 25/05/2023, non massimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con l'unico motivo di ricorso proposto, il difensore ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 240-*bis* cod. pen. e dell'art. 85-*bis* d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca della somma sequestrata.

3. Il motivo è ammissibile.

La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020,

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fdf5d6bddff - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165

Savin, Rv. 279348 – 01; conf. Sez. 3, n. 4252 del 15/1/2019, Caruso, Rv. 274946-02; Sez. 2, n. 37590 del 30/4/2019, Giulivi, Rv. 277083, che hanno ritenuto "illegale" l'applicazione della misura di sicurezza disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione).

Nel caso di specie il motivo di ricorso è ammissibile, in quanto la confisca della somma di danaro sopra indicata non ha formato oggetto dell'accordo tra le parti.

Il motivo è, altresì, fondato.

Il Tribunale di Genova ha disposto la confisca allargata della somma di 180,00 euro, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, in quanto la stessa «risulta del tutto sproporzionata rispetto alle sue condizioni economiche e al suo reddito, trattandosi di soggetto del tutto privo di occupazione lavorativa, e dovendola dunque ritenere provento dell'attività illecita di spaccio».

Questa motivazione è, tuttavia, giuridicamente errata, in quanto è fondata sul mero rilievo dello stato di disoccupazione dell'imputato e, dunque, proprio su quell'automatismo che la giurisprudenza di legittimità nega.

In tema di stupefacenti, il disposto dell'art. 85-*bis* d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-*bis*, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-*bis* cod. pen., richiede, laddove siano contestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra possidenze dell'imputato e redditi leciti tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Aida, Rv. 286254 – 01, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente disposta la confisca della somma di euro 240,90 a carico di un imputato, già più volte condannato per reati in materia di droga, senza fissa dimora, privo di un'occupazione stabile, che aveva genericamente addotto la provenienza di una parte della somma in questione dall'attività di commerciante ambulante, senza tuttavia fornire indicazioni precise in merito alla stessa).

Questo orientamento è, peraltro, stato espressamente richiamato dalla sentenza n. 166 del 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85-*bis* del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, anche sulla base di questi principi di diritto, ha delineato un'interpretazione costituzionalmente conforme di questa norma.

La confisca della somma di danaro deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo esame, in quanto è stata motivata in modo giuridicamente errato e manifestamente illogico.

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fdf5d6bddff - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165

4. Deve, invece, essere dichiarato inammissibile il motivo nuovo, proposto dal difensore relativamente alla confisca del telefono cellulare.

Il motivo è stato proposto nel termine di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma ha ad oggetto un punto della sentenza, la confisca facoltativa del telefono cellulare, distinto da quello (la confisca per sproporzione delle somme di danaro rinvenute nella disponibilità dell'imputato) oggetto dell'impugnazione originaria.

Anche se queste censure hanno pur sempre ad oggetto le statuizioni ablatorie della sentenza impugnata, è diverso il *petitum* e la *causa petendi* delle due statuizioni e, dunque, il motivo aggiunto non può ampliare l'oggetto originario della cognizione della Corte di legittimità. Le censure relative alla confisca del cellulare avrebbero potuto essere proposte con i motivi principali.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., (*ex plurimis*: Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, Gheorghe, Rv. 280783 – 01, che ha ritenuto afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo; conf. Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803, che ha affermato che il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, ove l'appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio; Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780).

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, in diversa composizione soggettiva, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova in diversa composizione soggettiva. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 7/10/2026.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fdf5d6bddff - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165

Fabrizio D’Arcangelo Ercole Aprile

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fdf5d6bddff - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165